

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5369 del 18/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Voltura ed aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5597 del 18/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Voltura ed aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017;

**Atteso** che la stessa è stata aggiornata per modifica sostanziale con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, rilasciata dal Comune di Forlì con Determinazione n. 463 del 01/03/2018 ad oggetto: *“ISTANZA DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA VARIANTE ALL'IMPIANTO BIOGAS IN VIA BEVANO 27F AUTORIZZATO CON DETERMINA N 1302 DEL 24/05/2012 - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO.”*;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- all'Allegato C, la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.

**Visto** che in data 27/07/2018 è stata presentata richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12057 del 31/07/2018, in favore di HELIOS AGRI 1 S.R.L. con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Cappuccio n. 11 (C.F./P.IVA 10396190968);

**Vista** la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Considerato** che il cedente ed il subentrante hanno dichiarato che *“la variazione del titolare gestore dell'impianto biogas sito in comune di Forlì, via Bevano, 27/f, non comporterà a nessuna modifica per quanto riguarda il lay-out della lavorazione sia per i quantitativi lavorati, sia per la capacità istantanea dell'impianto, in rispetto di quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 1302 del 24/02/2012 e variante non sostanziale autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 463 del 01/03/2018.”*;

**Vista** la nota di Arpae PGFC/2018/13193 del 21/08/2018 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990 ed ai fini della regolarizzazione dell'istanza è stata richiesta copia della comunicazione di spandimento ai sensi del regolamento regionale n. 3/2017 del 15/12/2017 presentata dalla ditta HELIOS AGRI 1 s.r.l.;

**Dato atto** che, a seguito di richiesta di proroga per la presentazione della documentazione in data 20/09/2018 ed acquisita al PGFC/2018/15103, in data 26/09/2018 è pervenuta la documentazione richiesta, acquisita al PGFC/2018/15440;

**Tenuto conto** che in data 08/10/2018 è pervenuta comunicazione di modifica non sostanziale presentata a firma congiunta del cedente e del subentrante, acquisita al PGFC/2018/17381;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento PGFC/2018/17698 del 12/10/2018, con la quale è stato richiesto il pagamento degli oneri istruttori in favore di Arpae;

**Dato atto** che in data 12/10/2018 è pervenuta attestazione del bonifico, acquisita al PGFC/2018/17717;

**Evidenziato** che le modifiche richieste con la citata comunicazione sono inerenti:

- la richiesta di poter riavviare l'attività di produzione di biogas esercendo lo stabilimento con la configurazione impiantistica e modalità di esercizio (ricetta di alimentazione) cui alla precedente AUA n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 e alla precedente P.A.S. n. 430 del 04/03/2015, per un periodo transitorio non superiore a 60 giorni prima di procedere alla realizzazione delle modifiche autorizzate con l'ultima P.A.S. n. 463 del 01/03/2018 e con l'aggiornamento dell'AUA n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018 (aumento delle biomasse in ingresso, in particolare degli effluenti zootecnici e realizzazione di n.2 nuovi stoccaggi per il digestato liquido, chiusi con recupero dell'aria esausta trattata da un biofiltro, al posto delle trincee n. 17 e n. 18 prima destinate allo stoccaggio degli insilati), dal momento che non è stato ancora possibile realizzare i nuovi stoccaggi a causa di un ritardo nell'ottenimento dell'autorizzazione sismica;
- la richiesta di stabilire un periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti di cui della nuova emissione E6 "Biofiltro – Stoccaggi 17 e 18" pari a 90 giorni, diversamente dai 30 giorni indicati nell'Allegato A dell'AUA.

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/10/2018, laddove si propone, ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente, la sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con quello allegato al rapporto istruttorio medesimo;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/10/2018, laddove si propone, ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente, la sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con quello allegato al rapporto istruttorio medesimo;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione:

- **alla voltura** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F. "* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017, come successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, in favore di **HELIOS AGRICOLA S.R.L.** con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Cappuccio n. 11 (C.F./P.IVA 10396190968)
- all'**aggiornamento** della Determinazione sopraccitata come segue:
  - **l'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **l'ALLEGATO C della medesima è sostituito con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### DETERMINA

1. Di **VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale n. **DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. **AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F. " rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017, come successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, **a favore di HELIOS AGRI 1 S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Cappuccio n. 11 (C.F./P.IVA 10396190968).
2. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017**, come successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, **come segue:**
  - **l'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **l'ALLEGATO C della medesima è sostituito con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017, come successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017, come successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento di AGRI GROUP srl Società Agricola di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Bevano n. 27/F, è autorizzato con Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. ai sensi del D.Lgs. 28/2011 con determinazione n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificata con gli atti di seguito riportati:

- determinazione n. 2243 del 27/08/2013;
- determinazione n. 430 del 04/03/2015;
- determinazione n. 463 del 01/03/2018, aggiornata con determinazione n. 934 del 26/04/2018.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., lo stabilimento era autorizzato sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 successivamente aggiornata con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì unitamente alla determinazione di P.A.S. n. 463 del 01/03/2018, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

In data 27/07/2018 è stata presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive – S.U.A.P. del Comune di Forlì richiesta di voltura dell'AUA sopra richiamata da AGRI GROUP srl Società Agricola a HELIOS AGRI 1 srl, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12057 del 31/07/2018, sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le società.

Con PEC del 09/10/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/17381, **AGRI GROUP srl Società Agricola e HELIOS AGRI 1 srl** hanno presentato in maniera congiunta, dal momento che non si era ancora concluso il procedimento di voltura di cui sopra, una comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.U.A. sopra indicata, inerente quanto di seguito riportato:

- la richiesta di poter riavviare l'attività di produzione di biogas esercendo lo stabilimento con la configurazione impiantistica e modalità di esercizio (ricetta di alimentazione) cui alla precedente AUA n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 e alla precedente P.A.S. n. 430 del 04/03/2015, per un periodo transitorio non superiore a 60 giorni prima di procedere alla realizzazione delle modifiche autorizzate con l'ultima P.A.S. n. 463 del 01/03/2018 e con l'aggiornamento dell'AUA n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018 (aumento delle biomasse in ingresso, in particolare degli effluenti zootecnici e realizzazione di n.2 nuovi stoccaggi per il digestato liquido, chiusi con recupero dell'aria esausta trattata da un biofiltro, al posto delle trincee n. 17 e n. 18 prima destinate allo stoccaggio degli insilati), dal momento che non è stato ancora possibile realizzare i nuovi stoccaggi a causa di un ritardo nell'ottenimento dell'autorizzazione sismica;
- la richiesta di stabilire un periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti di cui della nuova emissione E6 "Biofiltro – Stoccaggi 17 e 18" pari a 90 giorni, diversamente dai 30 giorni indicati nell'Allegato A dell'AUA.

Con PEC del 12/10/2018 PGFC/2018/17699 è stato richiesto agli Enti coinvolti (Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì, Azienda U.S.L. della Romagna Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, Comune di Forlì Unità Ambiente, Edilizia Privata e SUAP), ciascuno secondo le proprie competenze, di valutare quanto richiesto dalla Ditta e di trasmettere un proprio parere in merito, indicando le eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare agli atti citati in premessa. Nella medesima nota si fissava nel 19/10/2018 il termine ultimo per l'invio dei pareri richiesti, nonché delle eventuali richieste di integrazioni che si rendessero necessarie.

Con PEC del 12/10/2018 PGFC/2018/17717 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa.

Con mail del 15/10/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/17775 del 15/10/18, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica si è così espressa: *"in relazione alla richiesta di parere in deroga, per 60 giorni, chiesto dalla ditta Agrigroup al fine di utilizzare l'impianto con la*

*configurazione ante variante, si esprime parere favorevole”.*

Con mail del 16/10/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/17856 del 16/10/18, e successiva rettifica pervenuta con mail del 16/10/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/17861 del 17/10/18, l'Unità Edilizia Privata del Comune di Forlì ha trasmesso le proprie valutazioni in merito di seguito riportate: *“in relazione alla richiesta di Agrigroup di utilizzare l'impianto con la configurazione ante PAS di cui alle determinazioni n. 463 del 01/03/2018 e 934 del 26/04/2018, per quanto di competenza si riferisce quanto segue. Le PAS antecedenti gli atti di cui sopra sono oggetto di Segnalazione Certificata conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) pervenuta in data 24/08/2018 P.G. 73463/2018, con la quale viene dichiarata la fine lavori; risulta allegato il collaudo previsto dall'art. 6 del DLgs 28/2011; la SCEA è in corso di istruttoria. Pertanto l'attivazione dell'impianto sulla base dell'AUA precedente quella inerente l'ultima PAS (determinazioni 463/18 e 934/18) è possibile qualora tale AUA risulti tuttora efficace a fronte della nuova rilasciata”.*

Con nota PGFC/2018/17933 del 17/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso il parere, contenente una valutazione positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, di seguito riportato: *“Viste le determine del Comune di Forlì n. 1302 del 24/5/2012, n.3147 del 20/12/2012, n. 2243 del 27/08/2013, n. 430 del 04/03/2015, n. 463 del 01/03/2018, gli atti di AUA ex dpr 59/2013 n. 946 del 24/02/2017 e n. 1065 del 28/02/2018, vista l'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 09/10/2018 (acquisita PGFC2018/17381), considerato che la ditta chiede di poter riavviare l'attività di produzione di biogas esercendo lo stabilimento, per un periodo transitorio non superiore a 60 giorni, con la configurazione impiantistica e modalità di esercizio (ricetta di alimentazione) di cui alla PAS n. 430 del 04/03/2015 e AUA n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017, dato atto che al momento non sono stati realizzate le modifiche relative agli stoccaggi di digestato liquidi, di cui alla PAS n. 463 del 01/03/2018 consistenti in:*

- *realizzazione di n.2 nuovi stoccaggi per il digestato liquido, chiusi con recupero dell'aria esausta trattata da un biofiltro, al posto delle trincee n. 17 e n. 18 (prima destinate allo stoccaggio degli insilati);*

*nel merito di quanto richiesto, in considerazione del limitato periodo richiesto durante il quale non si avrà stoccaggio di digestato liquido, non si ravvisano elementi ostativi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui alle determine del Comune di Forlì n. 1302 del 24/5/2012, n.3147 del 20/12/2012, n. 2243 del 27/08/2013, n. 430 del 04/03/2015. Resta fermo che durante la suddetta fase transitoria (di durata non superiore a 60 giorni):*

- *nella formulazione della ricetta di alimentazione del digestore, non potranno essere utilizzate biomasse/sottoprodotti in contrasto con quanto previsto all'art. 22 del D.l. n. 5046 del 25 febbraio 2016 (successivo alle determine citate);*
- *preliminarmente all'inserimento delle matrici nel digestore, dovranno essere acquisiti i contratti relativi al conferimento dei sottoprodotti/effluenti zootecnici (ex art. 184 bis parte IV del D.lgs 152/2006 smi).*

*Da ultimo, nel merito del piano di monitoraggio delle emissioni odorigene presentato (acquisito con PGFC/2018/0017381 del 9/10/2018), si valuta che lo stesso sia conforme a quanto previsto al punto 11 dell'AUA n. 1065 del 28/02/2018, allegata alla determina di PAS n. n. 463 del 01/03/2018”.*

Relativamente alle emissioni in atmosfera le modifiche richieste sono non sostanziali, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni autorizzate con l'aggiornamento di AUA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018.

Alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale, tenuto conto delle valutazioni espresse dagli Enti interpellati, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, come di seguito indicato:

- *viene introdotto all'interno del paragrafo D. un sottoparagrafo D.1. STATO ATTUALE, riferito alla configurazione impiantistica e alle modalità gestionali dello stabilimento di cui alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 e di cui alla Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S., ai sensi del D.Lgs.*

28/2011, con determinazione n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificata con la determinazione n. 2243 del 27/08/2013 e la determinazione n. 430 del 04/03/2015. Tale sottoparagrafo D.1. riporta le condizioni e prescrizioni che erano state definite nell'Allegato A della AUA n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 e che saranno da applicare per il periodo transitorio di 60 giorni richiesto dalla Ditta. Oltre a tali prescrizioni si inserisce il divieto di utilizzare in questa fase transitoria gli stoccaggi esistenti del digestato liquido in quanto con il successivo aggiornamento di AUA, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, è stato stabilito che il digestato liquido debba essere avviato prima ai nuovi stoccaggi chiusi n. 17 e n. 18 dotati di sistema di abbattimento a biofiltro, non presenti in questa fase transitoria, e che solo successivamente possa essere inviato agli stoccaggi esistenti n. 10, 11 e 12 aperti e dotati solamente di uno strato di copertura in argilla espansa. Si inserisce inoltre la prima prescrizione di cui al parere della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportato: *“Nella formulazione della ricetta di alimentazione del digestore, non potranno essere utilizzate biomasse/sottoprodotti in contrasto con quanto previsto all’art. 22 del D.l. n. 5046 del 25 febbraio 2016 (successivo alle determine citate)”*, dando atto che la seconda prescrizione di cui al suddetto parere verrà inserita nel rapporto istruttorio relativo alla utilizzazione agronomica del digestato;

- viene introdotto all'interno del paragrafo D. un sottoparagrafo D.2. STATO FUTURO, riferito alla configurazione impiantistica e alle modalità gestionali dello stabilimento di cui alla aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018 e di cui alla modifica della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S., ai sensi del D.Lgs. 28/2011, del Comune di Forlì con la determinazione n. 463 del 01/03/2018 integrata con la determinazione n. 934 del 26/04/2018. Tale sottoparagrafo D.2. riporta le condizioni e prescrizioni che erano state definite nell'Allegato A della AUA determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018 e che saranno da applicare al termine del periodo transitorio di cui allo STATO ATTUALE sopra definito;
- il punto 7. del sottoparagrafo D.2. STATO FUTURO viene modificato definendo le modalità e gli adempimenti relativi al passaggio dallo STATO ATTUALE allo STATO FUTURO;
- il punto 8. del sottoparagrafo D.2. STATO FUTURO viene modificato portando da 30 a 90 giorni il periodo massimo che può intercorrere tra la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E6 “BIOFILTRO STOCCAGGI 17 E 18”, visti i tempi necessari a partire dall'avvio degli impianti nello STATO FUTURO per avere una sufficiente quantità di digestato liquido nei nuovi stoccaggi 17 e 18 e per consentire al trattamento biologico del biofiltro di raggiungere una situazione di regime;
- il punto 11 del sottoparagrafo D.2. STATO FUTURO viene modificato eliminando la richiesta di presentare l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio per lo svolgimento della campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene in quanto la Ditta ha già provveduto con la documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto del 09/10/18 prot. PGFC/2018/17381 e la stessa è stata ritenuta adeguata;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, degli atti di assenso, anche impliciti, e delle valutazioni di cui sopra rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA n. DET-AMB-2017-946 e per il successivo aggiornamento n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018 da parte del SUAP del Comune di Forlì unitamente alla determinazione di P.A.S. n. 463 del 01/03/2018, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentate in data 09/10/2018 protocollo PGFC/2018/17381, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONE N. 4 - SFIATO DI SICUREZZA**

## EMISSIONE N. 5 - SFIATO DI SICUREZZA

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da "valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche e di emergenza".

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

#### D.1. STATO ATTUALE

Per STATO ATTUALE si intende la configurazione impiantistica e le modalità gestionali dello stabilimento di cui alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 e di cui alla Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S., ai sensi del D.Lgs. 28/2011, con determinazione n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificata con la determinazione n. 2243 del 27/08/2013 e la determinazione n. 430 del 04/03/2015.

**Il presente paragrafo D.1. ha validità ed efficacia per un periodo transitorio, la cui durata non può essere superiore a 60 giorni** a decorrere la data di riavvio dell'attività, che sarà comunicata ai sensi del successivo punto D.1.5. Nel corso di tale periodo transitorio **non potranno essere utilizzati gli stoccaggi del digestato liquido**.

Nella formulazione della ricetta di alimentazione del digestore, non potranno essere utilizzate biomasse/sottoprodotti in contrasto con quanto previsto all'art. 22 del D.I. n. 5046 del 25 febbraio 2016 (successivo alle determinazioni di PAS sopra citate).

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) svolte negli impianti così come configurati nello **STATO ATTUALE** sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

#### EMISSIONE N. 1.A – COGENERATORE N. 1

#### EMISSIONE N. 1.B – COGENERATORE N. 2

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O <sub>2</sub>
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NOx e NH <sub>3</sub> ** (espressi come NO <sub>2</sub> )	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i cogeneratori a biogas di cui all'**emissioni N. 1.A e N. 1.B**, che si configurano come un **medi impianti di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva

2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

## EMISSIONE N. 2 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	504	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	emergenza	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come  $CO_2/(CO_2+CO)$

## EMISSIONE N. 3 – SCRUBBER PRE-VASCA DI MISCELAZIONE E CARICO

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna riempita)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NH <sub>3</sub>	5	mg/Nmc
H <sub>2</sub> S	1	mg/Nmc
Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche	400	ou <sub>E</sub> /Nmc

- Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:

  - gli effluenti zootecnici (pollina e liquami bovini) in entrata all'impianto dovranno essere immessi immediatamente e direttamente nella prevasca di carico, senza la possibilità di effettuare alcun tipo di accumulo o stoccaggio;
  - i suddetti effluenti zootecnici dovranno essere trasportati coperti in modo da evitare la dispersione e la diffusione di esalazioni maleodoranti;
  - le coperture mobili e/o flottanti previste per gli stoccaggi dovranno essere adeguatamente manutentate e poste in opera;
  - il gestore dovrà attenersi alle misure gestionali di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
  - dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011 ed assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al **punto 12**.
- Il sistema di abbattimento ad umido (scrubber) relativo alla pre-vasca di miscelazione e carico, di cui all'**emissione N. 3**, deve essere attivato prima di avviare le operazioni di caricamento dei materiali e mantenuto attivo fino al termine di tali operazioni.
- I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente, gli interventi di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento della **emissione N. 3** e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 12**.
- Il gestore dovrà **comunicare anticipatamente** ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì, la data di riavvio dell'attività di produzione di biogas (intesa come il riavvio del conferimento allo

stabilimento dei materiali da destinare alla digestione anaerobica), attualmente sospesa come comunicato dal gestore con nota del 09/06/2016, assunta al PGFC/2016/8659.

6. A seguito del riavvio dell'attività di cui al punto precedente, il gestore dovrà effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di un anno dalla data di riavvio dell'attività. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Tale campagna di rilevamento dovrà essere effettuata in particolare secondo le modalità del Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta in data 28/11/2012, così come revisionato in ottemperanza alla prescrizione G) del punto 3) della determinazione n. 2243 del 27/08/2013 del Comune di Forlì e alla prescrizione m) del punto 1) della determinazione n. 430 del 04/03/2015 del Comune di Forlì.
7. **Entro 90 giorni dal termine della campagna di monitoraggio** di cui al punto precedente, il gestore dovrà presentare agli Enti (Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.
8. In presenza di problematiche riscontrate, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 6. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.
9. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
10. **Entro 30 giorni dalla data di riavvio dell'attività** di cui al precedente punto 5, il gestore deve provvedere ad effettuare i controlli analitici dell'emissione N. 3 come definiti nel successivo punto 11. **Entro un mese** dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico dell'emissione N. 3 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Tali controlli analitici devono essere effettuati, anche mediante le tecniche dell'olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004, a monte e a valle dello scrubber al fine di determinare le unità odorigene, la concentrazione di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e di acido solfidrico (H<sub>2</sub>S) del flusso influente e del flusso a valle del sistema di trattamento.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 2 lettera e), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
- dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 4, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

## **D.2. STATO FUTURO**

Per **STATO FUTURO** si intende la configurazione impiantistica e le modalità gestionali dello stabilimento di cui alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 successivamente aggiornata con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018 e di cui alla Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S., ai sensi del D.Lgs. 28/2011, con determinazione n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificata con le determinazioni n. 2243 del 27/08/2013, n. 430 del 04/03/2015 e la determinazione n. 463 del 01/03/2018 integrata con la determinazione n. 934 del 26/04/2018.

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) svolte negli impianti così come configurati nello **STATO FUTURO** sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. 1.A – COGENERATORE N. 1**

### **EMISSIONE N. 1.B – COGENERATORE N. 2**

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O <sub>2</sub>
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NOx e NH <sub>3</sub> ** (espressi come NO <sub>2</sub> )	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i cogeneratori a biogas di cui all'**emissioni N. 1.A e N. 1.B**, che si configurano come un **medi impianti di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

### **EMISSIONE N. 2 – TORCIA DI EMERGENZA**

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	504	Nmc/h
--	-----	-------

Altezza minima	6	m
Durata		emergenza

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come  $CO_2/(CO_2+CO)$

### EMISSIONE N. 3 – SCRUBBER PRE-VASCA DI MISCELAZIONE E CARICO

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna riempita)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NH <sub>3</sub>	5	mg/Nmc
H <sub>2</sub> S	1	mg/Nmc
Concentrazione di odore	400	ou <sub>E</sub> /Nmc

### EMISSIONE N. 6 – BIOFILTRO STOCCAGGI 17 E 18

Impianto di abbattimento: biofiltro

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore (sulla superficie del letto filtrante)	300	ou <sub>E</sub> /Nmc
--	-----	----------------------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Nel caso specifico del parametro "Concentrazione di odore" il metodo di riferimento è UNI EN 13725:2004. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:
  - a) gli effluenti zootecnici in entrata all'impianto dovranno essere immessi immediatamente e direttamente nella prevasca di carico, senza la possibilità di effettuare alcun tipo di accumulo o stoccaggio;
  - b) i suddetti effluenti zootecnici dovranno essere trasportati coperti in modo da evitare la dispersione e la diffusione di esalazioni maleodoranti;
  - c) la copertura delle vasche di stoccaggio del digestato liquido n. 10, 11 e 12, realizzata con apposizione di argilla espansa (leca), dovrà essere adeguatamente posta in opera e manutentata;

- d) il gestore dovrà attenersi alle misure gestionali di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
- e) dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011, con una periodicità almeno mensile. Dovrà essere altresì assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al **punto 15**.
4. Il sistema di abbattimento ad umido (scrubber) relativo alla pre-vasca di miscelazione e carico, di cui all'**emissione N. 3**, deve essere attivato prima di avviare le operazioni di caricamento dei materiali e mantenuto attivo fino al termine di tali operazioni.
5. Relativamente al biofiltro di cui alla **emissione N. 6** si prescrive quanto di seguito indicato:
- a) il sistema di trattamento deve essere dotato di un sistema di umidificazione, tipo torre ad umido o equivalente (nebulizzazione in condotta) della corrente gassosa in ingresso con eventuale correzione del pH per renderlo compatibile col successivo trattamento biologico. Il tipo di soluzione scelta per il sistema di umidificazione dovrà essere comunicata ad Arpae contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto di cui al successivo punto 7.;
- b) il mezzo filtrante deve essere rimosso e sostituito almeno ogni 3 anni e comunque quando si evidenziano fenomeni di degenerazione e/o impaccamento che impediscono il trattamento e il passaggio dell'aria; le operazioni di sostituzione del mezzo filtrante dovranno essere annotate sul **registro** di cui al **punto 15**.
6. I quantitativi annuali di effluenti zootecnici e biomassa vegetale alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente, gli interventi di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento della **emissione N. 3** e **dell'emissione N.6** e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 15**.
7. Il gestore dovrà provvedere alla messa in esercizio degli impianti nello STATO FUTURO e alla contestuale messa in esercizio dell'impianto di cui alla nuova emissione N. 6. entro 60 giorni decorrenti a partire dalla data di riavvio dell'attività comunicata ai sensi del punto 5. del precedente paragrafo D.1. STATO ATTUALE. Il gestore dovrà comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì, la data della messa in esercizio degli impianti nello STATO FUTURO e della contestuale messa in esercizio dell'impianto di cui alla nuova emissione N. 6. Nel caso in cui il gestore non provveda entro i 60 giorni di cui sopra alla messa in esercizio degli impianti nello STATO FUTURO e alla contestuale messa in esercizio dell'impianto di cui alla nuova emissione N.6, dovrà essere sospeso ogni conferimento di materiale allo stabilimento e ogni carico di nuovo materiale alle prevasche e ai digestori e potranno essere svolte esclusivamente le attività necessarie al completamento del ciclo di lavorazione e di svuotamento degli impianti. Nel caso in cui il gestore, **entro tre anni dal rilascio del precedente aggiornamento dell'AUA** di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, **avvenuto in data 07/03/2018** con la trasmissione da parte del SUAP del Comune di Forlì della determinazione di P.A.S. n. 463 del 01/03/2018, non proceda alla messa in esercizio degli impianti nello STATO FUTURO e alla contestuale messa in esercizio dell'impianto di cui alla nuova emissione N.6, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
8. **Entro 90 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto di cui alla **nuova emissione N.6** di cui al punto precedente la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto.
9. Dalla data di messa a regime dell'impianto di cui **alla nuova emissione N. 6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi dell'emissione N.6, precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla Ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi alle misurazioni effettuate.

10. **Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio** degli impianti nello **STATO FUTURO** di cui al precedente punto 7., il gestore deve provvedere ad effettuare un monitoraggio delle **emissioni esistenti N. 1.A, 1.B e 3**. Entro un mese dalla data dei monitoraggi la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi alle misurazioni effettuate.
11. Il gestore dovrà effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla data di riavvio dell'attività comunicata ai sensi del precedente D.1.5. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto, al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti e al recettore sottovento più vicino allo stabilimento. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Tale campagna di rilevamento dovrà essere effettuata in particolare secondo le modalità del Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta in data 28/11/2012, come **revisionato nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale** presentata in data 09/10/18 prot. PGFC/2018/17381.
12. **Entro 90 giorni** dal termine di ogni campagna annuale di cui al punto precedente, il gestore dovrà presentare agli Enti (Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e AUSL della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.
13. Trascorsi i due anni di rilevamento delle emissioni odorigene, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 11. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.
14. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1.A, 1.B, 3 e 6** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati, con una periodicità almeno mensile, sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 3. lettera e), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
  - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 6, in ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)****PREMESSE**

Vista la richiesta del 31/07/2018 prot. PGFC/2018/12057 di voltura di AUA per il passaggio dalla ditta Agri-group srl alla ditta Helios Agri 1 srl;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla ditta Agri-group srl, adottata con determina di ARPAE n. 946 del 24/02/2017 e smi, comprende anche l'allegato C) relativo all'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 112 del Dlgs n. 152/06;

Precisato che sono state chieste integrazioni con nota prot. PGFC/2018/13193 del 21/08/2018 alla richiesta iniziale fra le quali anche la redazione di una comunicazione di spandimento a nome della ditta Helios Agri 1 srl;

Dato atto che la ditta Helios Agri 1 con nota prot. PGFC/2018/15440 del 27/09/2018 ha provveduto a inviare la nuova comunicazione di spandimento;

Precisato che:

- la ditta Helios Agri 1 srl ha redatto la comunicazione di spandimento n. 22074 iniziale, sul portale "gestione effluenti", nella quale sono indicate delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica senza indicare le deiezioni zootecniche. Alla comunicazione di spandimento è allegata una relazione esplicativa che indica che la stessa è stata redatta in forma provvisoria e successivamente alla stipula dei contratti di fornitura verrà redatta una nuova comunicazione.

- La ditta Agri-group srl ha redatto la comunicazione n. 18401 modifica n. 7 sul portale "gestione effluenti" alla quale è allegata una relazione esplicativa che indica che tale comunicazione è stata redatta unicamente per l'utilizzo agronomico del digestato residuo nelle vasche di stoccaggio;

Valutato che la comunicazione di spandimento redatta dalla ditta Helios Agri 1 srl è redatta in forma provvisoria, ma dovrà essere aggiornata sulla base dei nuovi contratti di conferimento delle deiezioni zootecniche in ingresso all'impianto. Inoltre si ritiene opportuno acquisire copia dei contratti di conferimento delle deiezioni stesse. La comunicazione di spandimento della ditta Agri-group srl è stata redatta al fine di svuotare le vasche del contenuto del digestato;

Pertanto alla luce di quanto sopra, non si rilevano motivi ostativi alla voltura da Agri-group srl a Helios Agri 1 srl nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

**PRESCRIZIONI**

La ditta Helios Agri 1 srl:

- 1) dovrà redigere, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, una nuova comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato con la ricetta di alimentazione congrua a quanto autorizzato in AUA;
- 2) dovrà fornire a questa Agenzia, preliminarmente all'inserimento delle matrici nel digestore copia dei contratti di conferimento dei sottoprodotti/effluenti zootecnici (ex art 184 bis del Dlgs 152/06 e smi);
- 3) dovrà provvedere a registrare le singole cessione e/o operazioni di spandimento del digestato entro 15 giorni dall'intervento nel registro degli spandimenti, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 4) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017;
- 5) dovrà eseguire determinazioni analitiche, previste dal punto 7 dell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 3/2017, del digestato prima dell'avvio della distribuzione o della cessione a terzi, al fine di dimostrare il rispetto dei parametri ivi indicati. Tali analisi devono essere inviate a questa Agenzia.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**